



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 14 gennaio 2008 n.3

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 17, primo e secondo comma, della Legge 18 febbraio 1998 n.31;

Visto il Decreto 19 maggio 1998 n.68;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 7 gennaio 2007;

Visti l'articolo 5, comma 3 della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato.

INTEGRAZIONE DECRETO REGGENZIALE 19 MAGGIO 1998 N. 68 “SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO DEL LAVORO”

Art. 1

L'articolo 1 del Decreto 19 maggio 1998 n. 68 viene così modificato:

“Art. 1

(Definizione di Sorveglianza Sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria si prefigge, attraverso la valutazione periodica dei lavoratori, l'obiettivo di proteggere la salute dei lavoratori e prevenire le malattie correlate al lavoro.
2. La sorveglianza sanitaria si esplica attraverso:
 - a) la valutazione dei rischi professionali attraverso un'analisi dei fattori di rischio e della modalità di esposizione;
 - b) accertamenti sanitari comprendenti visite mediche, esami clinici e biologici, indagini diagnostiche, da svolgersi presso strutture autorizzate a norma della Legge n. 69 del 25 maggio 2004 e successive modifiche;
 - c) l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici;
 - d) l'approfondimento epidemiologico con l'elaborazione dei dati risultanti dagli accertamenti sanitari, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 26 della Legge 18 febbraio 1998 n.31.
3. Il medico del lavoro, dopo aver considerato i risultati della valutazione dei rischi e gli idonei controlli ambientali, orienterà gli accertamenti sanitari tenendo in giusta considerazione le eventuali ipersensibilità individuali, i rischi multifattoriali presenti a livelli espositivi modesti e gli effetti a lungo termine, valutando anche l'opportunità di effettuare gli accertamenti sanitari per esposizioni al di sotto del limite previsto.”.

Art. 2

All'articolo 6 del Decreto 19 maggio 1998 n. 68 viene aggiunto il seguente comma:

“2. L'iscrizione dovrà essere rinnovata annualmente mediante pagamento della quota prevista dal nomenclatore tariffario approvato dal Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, pena la cancellazione dall'apposito elenco pubblico di cui al primo comma del presente articolo.”

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 gennaio 2008/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta